REGOLAMENTO (CEE) N. 1999/87 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1987

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2729/81 relativamente al rilascio dei titoli di esportazione che comportano la fissazione anticipata della restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3812/85 [4], i titoli di esportazione che comportano la fissazione anticipata della restituzione sono rilasciati solo il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo non vengano adottate misure particolari;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1826/87 della Commissione [5] ha previsto, per evitare operazioni speculative e perturbazioni dei mercati, la sospensione a partire dal 1° luglio 1987 della possibilità di prefissare la restituzione in taluni settori agricoli;

considerando che nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state presentate domande di rilascio di titoli di esportazione prima della data del 1° luglio 1987; che in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2729/81 occorrerebbe respingere le domande presentate dopo il 24 giugno; che in considerazione del fatto che i prezzi per la campagna 1987/1988 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari restano invariati rispetto alla campagna precedente, non sussiste il rischio di operazioni speculative; che è pertanto necessario prevedere una deroga, relativamente alle domande presentate nel periodo compreso tra il 24 e il 30 giugno 1987, all'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2729/81;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2729/81, i titoli di esportazione che comportano la fissazione anticipata della restituzione relativi ai prodotti di cui alla sottovoce 04.02 A II b) e alla voce 04.03 della tariffa doganale comune sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, limitatamente alle domande presentate nel periodo compreso tra il 24 e il 30 giugno 1987 inclusi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.
(4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.
(5) GU n. L 173 del 30. 6. 1987, pag. 7.